



COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE

(Provincia di Avellino)

ORIGINALE

N.12 Registro Deliberazioni

VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE	CONVOCAZIONE	SEDUTA
ORDINARIA	1^	PUBBLICA

Oggetto: **Tariffe della tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 – Esame ed approvazione – Provvedimenti.**

L'anno duemilaventitre addi quattro del mese di maggio, alle ore 18:15, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute impartite in ragione dello stato di emergenza sanitaria.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	COGNOME	NOME	PRES.	ASS.
1	NAPOLITANO	ALESSANDRO	X	
2	SANSEVERINO	CARMELINA	X	
3	LITTO	FULVIO	X	
4	DE STEFANO	GRAZIA	X	
5	VALENTINO	GIOVANNI	X	
6	CORBISIERO	ANGELO	X	
7	SCHETTINO	CRISTINA		X
8	MASUCCI	SALVATORE	X	
9	MIRO	VIRGINIA	X	
10	COLUCCI	GIOVANNI		X
11	ROMANINI	STEFANO		X
12	NAPOLITANO	MARIA GRAZIA		X
13	CARUSO	CRISTINA M. GRAZIA		X

**Presenti 8
Assenti 5**

ASSUME la presidenza il sig. Angelo Corbisiero – Presidente del Consiglio Comunale.

PARTECIPA alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Irene Manzione.

Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l'argomento al 5° punto all'ordine del giorno ad oggetto "Tariffe della tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 – Esame ed approvazione – Provvedimenti". Poi, il Presidente, dà lettura dell'allegata proposta del Responsabile del Settore Economico-Finanziario e, constatato che sull'argomento non vi sono interventi, passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile della presente deliberazione *ex art.* 49 del TUEL.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.)

Con la seguente votazione resa nei modi di legge:

presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 8, contrari 0, astenuti 0.

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** della premessa che qui viene integralmente richiamata.
- 2) **Di approvare** l'allegata proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario avente ad oggetto "Tariffe della tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 – Esame ed approvazione – Provvedimenti".
- 3) **Di dare mandato** al Responsabile del Settore Economico-Finanziario di provvedere al compimento di tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento.

Successivamente, vista l'urgenza, con separata votazione unanime, dichiara di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.



COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE
(Prov. di Avellino)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SETTORE: ECONOMICO-FINANZIARIO

SERVIZIO: RAGIONERIA

OGGETTO: tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 - Esame e approvazione - Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 775 della legge n°197/2022, con cui è stato differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Visto l'art. 1, del D.M. 19/04/2023, con cui il predetto termine è stato ulteriormente differito al 31/05/2023;

Visto l'art. 43 del c.d. "Decreto Aiuti" (D.L. 50/2022), con cui è stato stabilito che ogni qual volta il termine per l'approvazione del bilancio di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile, le scadenze per approvare il PEF, le tariffe e i regolamenti TARI si intendono saranno allineate a quelle dei preventivi;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Mugnano del Cardinale è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale, pertanto, svolge le funzioni di Ente Territoriale Competente (E.T.C), come previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio della stessa seduta, si è preso atto della validazione del Piano Economico-Finanziario PEF 2022/2025 del servizio di gestione integrata dei rifiuti di questo Comune, disposta dall'E.T.C. con propria determinazione n°130 del 25/05/2022;

- **che** l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per il periodo di vigenza;

- **che**, per l'anno 2023, il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati a bilancio, è stato determinato dall'E.T.C. entro il limite massimo di complessivi € 788.722,00, di cui € 182.792,00 per costi fissi ed € 605.931,00 per costi variabili;

Viste, a tal fine, le nuove tariffe per l'anno 2023, elaborate sulla base dei predetti dati che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;
- che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 29/07/2021;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti dell'annualità 2023 del bilancio di previsione 2023/2025, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Valutato di approvare, contestualmente, le seguenti modalità di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno corrente:

- a) Acconto in base alle tariffe adottate per l'anno 2022 nella misura del 90% per le utenze domestiche e del 80% per le utenze non domestiche, nei termini di seguito riportati:
 - prima rata: 30/04/2023;
 - seconda rata: 30/06/2023;
 - terza rata: 31/08/2023;
 - quarta rata: 31/10/2023;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/04/2023;
- b) Saldo a conguaglio in base alle tariffe adottate per l'anno 2023, nei termini di seguito riportati:
 - versamento in unica soluzione entro il 31/12/2023;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che dispone: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente Provincia;

Visto il relativo avviso del 07/05/2020 pubblicato sul sito della Provincia di Avellino, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n°504/92, come modificato dall'art. 38bis del D.L. n°124/2019, con cui la predetta percentuale è stata fissata al 5%;

PROPONE

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2023 che, allegata al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova copertura nei competenti stanziamenti dell'annualità 2023 del bilancio di previsione 2023/2025, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 4) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, fissato dal 1° gennaio 2020 nella misura del 5%, come da avviso del 07/05/2020 pubblicato sul sito della Provincia di Avellino, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del D.Lgs. n°504/92, come modificato dall'art. 38bis del D.L. n°124/2019;

5) di approvare le seguenti modalità di pagamento della TARI per l'anno corrente:

a) Acconto in base alle tariffe adottate per l'anno 2022 nella misura del 90% per le utenze domestiche e del 80% per le utenze non domestiche, nei termini di seguito riportati:

- prima rata: 30/04/2023;
- seconda rata: 30/06/2023;
- terza rata: 31/08/2023;
- quarta rata: 31/10/2023;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/04/2023;

b) Saldo a conguaglio in base alle tariffe adottate per l'anno 2023, nei termini di seguito riportati:

- versamento in unica soluzione entro il 31/12/2023;

6) di trasmettere al MEF, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

7) di pubblicare il presente atto con i relativi allegati all'Albo Pretorio on line, nonché nella competente sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale, nonché nella specifica sezione del "Portale di Trasparenza della Gestione Rifiuti" dello stesso sito;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mugnano del C., li 26/04/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(rag. Giovanni Perrone)

SULLA PROPOSTA CHE PRECEDE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 - C.1 - DEL D.Lgs N° 267 DEL 18 AGOSTO 2000.

Mugnano del C., li 26/04/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(rag. Giovanni Perrone)

SULLA PROPOSTA CHE PRECEDE SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49 - C.1 - DEL D.Lgs N°267 DEL 18 AGOSTO 2000.

Mugnano del C., li 26/04/2023



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(rag. Giovanni Perrone)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Angela Corbisiero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Irene Marziona

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione iscritta al n. del registro delle pubblicazioni viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

Mugnano del Cardinale, lì 04/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Valentina Marsella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni consecutivi;

- è divenuta esecutiva:
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000)
- ha acquistato efficacia avendo il Consiglio comunale dichiarato la medesima immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000) in data -----.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Valentina Marsella